

VI. DA MOMMSEN A SARDANAPALO

1. A parte altri interessi, Oliviero Diliberto ed io abbiamo in comune la caratteristica di essere, come suol dirsi, «topi di biblioteca», cioè studiosi innamorati anche fisicamente dei libri, per lo meno (nel caso mio) di quelli inerenti alle materie giuroromanistiche. Ed è appunto sulla *Storia di un libro*, pubblicata dal Diliberto in edizione privata nel 1995, che intendo qui soffermarmi. Anzi, no. Siccome dalla sua prima stesura il Diliberto è passato nel 1999 ad una stesura piú ampia (non so se di pari asciutta eleganza), mi occuperò anche di quest'ultima, la quale ha per titolo *La biblioteca stregata* e per sottotitolo *Tracce dei libri di Theodor Mommsen in Italia* (Edizioni Rovello, Milano).

Il libro cui si riferisce il Diliberto è una copia del notissimo manuale di Wilhelm Rein, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian* (1844), che è stata acquistata nel 1952 dall'Istituto di diritto romano dell'Università di Cagliari e che porta nel foglio di guardia la timbratura iniziale «*Ex bibliotheca Theodori Mommseni*» e la timbratura successiva «*Akad. Kunstmuseum Bonn*». Dato che nell'anno 1880 la vastissima biblioteca del Mommsen andò quasi totalmente in fiamme, causa l'imprudenza del grande studioso nell'uso di una candela, è probabile che la copia del Rein abbia fatto parte dei molti volumi che furono poi donati al Mommsen, a seguito, di una sottoscrizione internazionale, per ricostruire il suo fondo librario: un fondo che alla morte dello studioso, avvenuta nel 1903 per effetto anche stavolta di una candela malcautamente maneggiata, andò purtroppo disperso in varie direzioni nel giro della divisione del patrimonio ereditario. Ora sta in fatto che, come tutti sanno, Teodoro Mommsen pubblicò nel 1899 il suo corposo *Römisches Strafrecht* e che, il volume del Rein a lui appartenuto (e giunto prima all'Accademia delle Arti di Bonn e infine, attraverso altri passaggi, alla Libreria Prager di Roma, ove fu acquistata dall'Università cagliaritano) risulta privo di ogni per che minimo segno di lettura, quasi che non fosse stato mai consultato. Cosa che al Diliberto pare giustamente singolare.

Ebbene io faccio mia la sorpresa del Diliberto circa l'apparente trascuratezza nei riguardi dell'opera del Rein da parte del Mommsen giuspenalista. Ma, approfitto dell'occasione per pormi (come si vedrà, anche «*pro domo mea*») un'altra incresciosa domanda: quella relativa alle sorti di una biblioteca privata quando muoia colui che ha speso una vita per metterla ordinatamente insieme.

2. Per quando riguarda la singolarità della mancata (o quasi mancata) consultazione del volume del Rein, sarei molto piú scettico del Diliberto verso l'ipotesi che l'opera sia stata assiduamente consultata dal Mommsen, anziché nella copia di sua proprietà, in un esemplare letto presso una biblioteca pubblica od ottenuto in prestito a casa da una biblioteca pubblica o privata. Non ci risulta, anzi è incredibile che l'indaffaratissimo studioso, preso dalle sue ricerche giorno e notte, si aggirasse per archivi e biblioteche piú dello strettamente necessario oppure fosse un bibliomane piú sciocco di quelli ironicamente raffigurati nella grande *Encyclopédie* (dicono addirittura dal D'Alembert) come smaniosi di procurarsi duplicati altrui pur di lasciare incontaminati i libri propri. Non so quanto la sua mano fosse pesante o impaziente nello svolgere le pagine e quanto fossero frequenti le sue annotazioni a margine (ci vorrebbe al riguardo uno studio attento degli altri suoi libri), ma è pressoché certo, limitan-

doci alla copia del Rein, che questa dal Mommsen fu poco o punto consultata.

Possibile, ciò posto, che Theodor Mommsen non abbia costantemente tenuto sotto osservazione il manuale del Rein nel redigere il suo *Strafrecht*? Per quanto sia a tutta prima sorprendente, è possibilissimo. Possibilissimo (anche se tutt'altro che sicuro) nella misura in cui si traggano le ragionevoli conseguenze da due punti pressoché incontrovertibili: primo, che il Mommsen (particolarmente quello dello *Strafrecht*) si asteneva, di solito, dalle citazioni dei trattatisti precedenti (salvo che per qualche rarissimo cenno); secondo, che lo *Strafrecht* del Mommsen ha un impianto strutturale e un andamento espositivo rimarchevolmente diversi da quelli del *Criminalrecht* del Rein (e, si aggiunga, dal *Criminalrecht*, 1865, dello Zumpt). Per il che ci può essere di prezioso ausilio il meditato volumetto di Tommaso Masiello dal titolo *Mommsen e il diritto penale romano*, edito in seconda edizione nel 1997, alla cui lettura rinvio.

La prova (ben più che l'indizio) del fatto che Mommsen non usava citare gli altri studiosi del ramo ci è fornita dall'«Indice delle citazioni» dello *Strafrecht* apprestato dal Masiello (pp. 129-134): indice nel quale gli autori richiamati sono pochissimi, prevalentemente in quanto editori di fonti, e nel quale non compaiono mai, dico mai, né il Rein del 1844, né lo Zumpt del 1865, né lo stesso Gustav Geib, *Geschichte des römischen Criminalprozesses bis zum Tode Justinians* (Leipzig 1842), cui il Mommsen dedicò nel 1844 una nutrita e vivace recensione (oggi riportata nelle sue *Juristische Schriften* 3 [1907] pp. 469-494). È difficile credere che il nostro eroe, così profondo critico nel bene e nel male del Geib (dotto, diligente, ma «ohne gehörige Umsicht und ohne historischen Sinn in der Weise der post-Niebuhrischen Vermuthungen»), abbia tralasciato di leggere (e di valutare anche meno benevolmente) il Rein, apparso proprio durante la pubblicazione della recensione al Geib, ma ritenuto da lui (presumo) ancora più arretrato e pre-Niebuhriano per la pretesa di escludere dal quadro la componente processuale e di trattare (come poi anche lo Zumpt) del solo diritto penale così detto «sostanziale». Il materiale delle fonti, dite? Macché, quello il Mommsen lo aveva già tutto sulle punte delle dita e nelle edizioni più accreditate. A tutto il resto Rein, Zumpt e lo stesso Geib non gli servivano praticamente a nulla. Dunque, a che scopo citarli?

Dotato quasi dello stesso carattere di olimpica superiorità che sarebbe stato più tardi di Albert Einstein (questo lo sanno tutti e lo hanno deplorato per i suoi eccessi in molti: v., in proposito, L. Belloni, in *Corriere della Sera* 30 dicembre 1999, p. 35), Theodor Mommsen sottaceva perfino in sede di «bibliografia» chi non fosse in qualche modo degno di particolare considerazione da parte sua. Egli si sentiva, rispetto ai «frühere Anläufe zu einer solchen Arbeit», né più né meno di un pioniere: il che scriveva ben chiaro e ben tondo, come opportunamente segnala il Masiello (35 ss.), nella stessa prefazione dell'opera. Ecco tutto.

3. Messo da parte il volume del Rein, occupiamoci del triste destino toccato alla biblioteca del Mommsen dopo la morte di costui, seguita nel 1903. Dio sa che c'era voluto per ricostruirla dopo l'incendio del 1880: ne ho fatto cenno poco fa. Sfortunatamente gli eredi del grandissimo studioso non furono pari all'eccellenza del suo lascito terreno. In un modo o in un altro avvenne che la biblioteca, e lo segnala addolorato il Diliberto (pp. 22 s.), andasse dispersa.

Io non ho il tempo e i mezzi per ricostruire la complessa vicenda, anche se molto sarebbe di aiuto ai ricercatori il presumibile dato, che anche gli altri volumi del

fondo librario mommseniano erano contrassegnati, come quello del Rein, da un «*ex libris*». La sola osservazione che mi viene di fare è questa: che il Mommsen probabilmente omise di disporre testamentariamente al riguardo mediante un legato, un prelegato, o almeno un fedecommesso. «Probabilmente» dico, perché anche quando si provvede a queste disposizioni testamentarie i legatari e prelegatari (non parliamo poi dei fedecommessari) spesso non si comportano con la correttezza che il testatore si illudeva osservassero, nel mentre che mettere giudiziariamente il sale sulle loro code è già di per sé molto difficile (e può darsi che chi sia formalmente legittimato a promuovere giudizio nei loro confronti non si senta di far valere l'interesse ad agire o sia indotto a starsene quieto da opportune prestazioni transattive provenienti dall'eventuale convenuto). Del resto, dato per ipotesi che il Mommsen abbia lasciato specificamente a Tizio o a Caio, e non ad un'istituzione scientifica giuridicamente personalizzata, la sua «biblioteca», è molto discutibile che il beneficiario sia stato tenuto per conseguenza (in mancanza, beninteso, di un «*modus*» espresso) a custodire il fondo librario in blocco o ad alienarlo in blocco ad una persona o ad un'istituzione che ne garantisse l'integrità.

Ahimé, «biblioteca» è solo un «*nudum nomen*». La parola, derivante dal latino «*bibliotheca*» o «*bibliotheca*» (a sua volta desunto dal greco «βιβλιοθήκη»), significa letteralmente «raccolta di libri» ed ha corrispondenza con il francese «bibliothèque», con lo spagnolo «biblioteca», col tedesco «Bibliothek» e sostanzialmente con l'inglese «library» (mi fermo qui con le lingue, se no faccio indegnamente concorrenza al Sommo Pontefice quando dice «buon Natale», nella festosa ricorrenza, in cinquanta o sessanta idiomi diversi). Raccolta di libri, dunque anche «locale» in cui i libri si trovano messi insieme, dunque anche «scaffale» o «contenitore» (per l'appunto «*theca*») di uno o più «volumi» (in papiro, in tavolette cerate, in pergamena, in carta, e ai tempi nostri anche in nastri magnetici registrati, in dischi di vario genere, compresi quelli delle «discoteche» frequentate dai nostri figli o nipoti, e non so che altro): volumi ciascuno dei quali reso riconoscibile da un segnale o da un'etichetta apposti in posizione ben visibile al suo esterno. Anfibolia, quella qui segnalata, che ha dato e dà, ovviamente, non poco da fare, specie in sede di interpretazione di un legato o di una compravendita, ai giuristi di ogni tempo, cominciando da quelli romani. I quali ultimi (mi si conceda di soffermarmi, per amore dell'arte, un momentino su di essi, con rinvio al puntualissimo Dell'Oro, *Le cose collettive nel diritto romano* [1963] 177 ss.): a) propendevano (sembra) a credere che la dizione «*bibliotheca*» riguardasse l'universalità dei libri del testatore (o venditore), purché (è ovvio) si trattasse di libri disposti in modo da essere utilizzabili per la consultazione e non di un volgare deposito di libri ammonticchiati scriteriatamente, cioè di un'«*apotheca librorum*»: (cfr. Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12.34); b) erano però fortemente in dubbio circa l'estensione del concetto anche agli scaffali *et similia* (cfr. Ulp. 24 *ad Sab.* D. 32.52.7, ove si elogia con un «*eleganter*» un «escamotage» suggerito da uno dei due giuristi Nerva, presumibilmente dall'ammirabilissimo *M. Cocceius pater*); c) ancora più in dubbio erano sul se la dizione «*libri (mei)*» equivalesse a tutta la biblioteca, anche nel senso di scaffalatura (cfr. Ulp. 24 *ad Sab.* cit. nei paragrafi 3 e 7, ove si riferisce che Sabino e Cassio erano per il no, ma cautamente si aggiunge che «*interdum armaria quoque debentur*» dal momento che quegli *armaria* «*plerique bibliothecas appellant*»).

Ad ogni modo, mettiamo che «biblioteca» significasse per i Romani e significhi per noi quanto meno fondo librario, insieme coordinato di libri, «universalità di beni

